

CIRCOLARE MINISTERIALE N.9

PROT. n. 749

Destinatari

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto

ROMA,3-2-2011

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2011/2012.

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d'inflazione programmato per il 2011 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009	rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore	limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
1	4.945,00	75,00	5.020,00
2	8.203,00	124,00	8.327,00
3	10.544,00	159,00,	10.703,00
4	12.593,00	189,00	12.782,00
5	14.640,00	220,00	14.860,00
6	16.593,00	249,00	16.842,00
7 e oltre	18.540,00	279,00	18.819,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

L'art.1, comma 1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione – ha stabilito che l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.

Da ultimo, si rammenta che l'obbligo di istruzione, in base all'art. 64,comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. C.M. 30 dicembre 2010, n.101, concernente le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012).

Con il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve anche il diritto dovere di cui al Decreto legislativo n.76/2005.

Resta, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la O.M. n.44 del 5 maggio 2010, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo